

**Corte d'appello di Napoli - Sezione Persone e famiglia - Sentenza 9 ottobre 2017 n. 4053**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Napoli

- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonio Casoria presidente relatore

dott. Adele Viciglione consigliere

dott. Annamaria D'Andrea consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo in grado di appello n. 1658/2015 avente ad oggetto: "Nullità di matrimonio e danni".

TRA

Ca.St., nata (...) rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ri. (c.f.: (...)) domicilio in Napoli, via (...) presso avv. Ra.Pe.,

appellante

E

PI.GA., nato (...), c.f.: (...), rapp. e difeso dall'avv. Gi.LO. (c.f.: (...)), studio in Avellino, corso (...)

appellato

NONCHÉ

Ri.AS., nata (...), c.f.: (...) SNT 42T63 C659M, rapp. e difeso dall'avv. Lu.Be. (c.f.: (...)) dom. Napoli, via (...), presso avv. Gi.To. - P.E.C. (...)

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2010 St.Ca. convenne dinanzi al Tribunale di Avellino Mi.Pi., con il quale aveva contratto matrimonio in data 3 agosto 2008, e As.Ri., madre del Pi.. Premesso in fatto che il matrimonio, dal quale non erano nati figli, era stato contratto per effetto di un errore essenziale sulle qualità dell'altro coniuge, il quale era risultato affetto da una grave malattia, taciutale dal Pi. e dalla di lui madre, chiese all'adito Tribunale: a) di dichiarare nullo il matrimonio; b) di condannare il Pi. a corrisponderle gli alimenti in ragione

di Euro 500,00 mensili; c) di condannare in solido il Pi. e la Ri. a corrisponderle, a mente dell'art. 129 bis c.c., il mantenimento per almeno un triennio, da quantificare in Euro 18.000,00, oltre accessori; d) di condannare il Pi. e la Ri. a risarcirle il danno materiale e morale sofferto, in esso comprese le spese occorse per la celebrazione del matrimonio, quantificandolo in Euro 50.000,00.

Si costituirono i convenuti e resistettero, chiedendo il rigetto delle proposte domande con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali e dei danni anche ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale, ammessa ed espletata prova per testi e disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 110 del 2015, pubblicata il 19.1.2015, rilevò quanto segue.

1. Era infondata l'eccezione di decadenza proposta dai convenuti ex art. 122 ultimo comma c.c., e ciò in quanto, pur prendendo in considerazione come data iniziale l'agosto del 2008 era certo che la Ca. aveva abbandonato la casa familiare nel luglio 2009, sicché in nessun caso poteva dirsi che vi fosse stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell'errore.

2. In diritto doveva affermarsi, in conformità dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che il coniuge attore per la nullità era tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, nonché l'influenza che tale mancata conoscenza aveva avuto sulla prestazione del consenso, mentre al giudice era rimesso l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente, nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente, dagli atti, senza possibilità di attribuire rilievo a semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali.

3. Venendo agli esiti della prova orale.

a) La Ca., in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di avere accompagnato l'allora fidanzato al centro psico - sociale, senza però entrare, apprendendo però dallo stesso Pi., allorché era uscito, che egli era affetto da depressione e che le carte che aveva in mano erano relative alle analisi effettuate per tale malattia.

b) Il teste Fr.Gu., direttore del servizio di igiene pubblica presso la ASL di Avellino, aveva dichiarato che sui problemi di cui soffriva Mi. - sia prima che dopo il matrimonio - era stato interpellato congiuntamente da entrambi gli sposi.

c) Il teste Lu.Ri., nipote della convenuta Ri., aveva ancora riferito di avere parlato con la Ca. dei problemi di salute psichica del futuro marito.

d) Il teste An.De., marito della cugina del Pi., aveva ricordato discussioni in merito alle condizioni di salute del Pi. avvenute anche a casa sua in presenza della Ca.

In conclusione era rimasto provato che l'attrice era consapevole, ben prima del matrimonio, che il fidanzato era affetto da una patologia psichica. La relativa prova si fondava sulla stessa

parziale ammissione dell'attrice e su una complessa prova testimoniale proveniente da testi solo in parte legati al convenuto.

La difesa dell'attrice aveva cercato di depotenziare tali risultanze probatorie, affermando che comunque la sua assistita non aveva conosciuto esattamente la natura della patologia di cui soffriva il futuro sposo. Questa tesi non meritava però di essere condivisa, atteso che la Ca., usando l'ordinaria diligenza, bene avrebbe potuto accertarsi delle reali condizioni di salute dell'uomo che stava per sposare, tenendo conto dell'importanza oggettiva della decisione, nel caso di specie intervenuta dopo un congruo periodo di fidanzamento.

4. In ogni caso, e sotto altro profilo, il consulente tecnico di ufficio, sulla base della documentazione medica, dell'esame del Pi. e del colloquio psico - clinico svolto con la Ca., rilevato che, all'epoca del fidanzamento e poi del matrimonio, il Pi. era affetto da "episodio psicotico in fase di completa remissione sintomatologica" ed era sottoposto a "trattamento neurolettico per la prevenzione delle ricadute", aveva concluso affermando, da un lato, che la Ca. era in condizioni di conoscere la patologia da cui era affetta il futuro marito, dall'altro, che tale patologia non integrava una schizofrenia, essendosi esaurita in un semplice "episodiopsicotico", che non poteva avere avuto alcuna rilevanza sulle consapevoli scelte effettuate successivamente dal Pi. e neppure poteva avere interferito con le normali attività da lui svolte quotidianamente, incluso lo svolgimento di un regolare vita matrimoniale anche sotto il profilo dei rapporti sessuali.

5. In conclusione era infondata la domanda per la dichiarazione di nullità del matrimonio, il che determinava anche il rigetto di quella proposta ex art. 129 bis c.c.. Andava, infine, respinta la domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati dalla condotta omissiva dei convenuti, e ciò perché la prova raccolta aveva dimostrato che la Ca. era a conoscenza quantomeno di buona parte dei problemi psichici del Pi.

6. Erano infondate anche le domande riconvenzionali del Pi. e della Ri. In specie non sussisteva alcuna prova che il denunciato abbandono del domicilio coniugale fosse stato produttivo di danni per il Pi., mentre era totalmente mancata l'allegazione di danni patiti per la dedotta violazione delle regole di buona fede processuale ex art. 96 c.p.c.

7. La parziale soccombenza giustificava la compensazione di un terzo delle spese del giudizio, per i restanti due terzi da porre a carico della Ca., definitivamente onerata delle intere spese di CTU, già provvisoriamente poste a suo carico.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Ca. con atto notificato in data 3.4.2015, con il quale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte per l'udienza del 21 settembre 2015 il Pi. e la Ri. per sentire, in riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi che di seguito si illustreranno: a) dichiarare che il consenso al matrimonio era stato prestato per un errore essenziale sulle qualità dell'altro coniuge con conseguente nullità del matrimonio; b) accertare che il Pi. aveva deliberatamente taciuto a lei le gravi patologie psichiche da cui era affetto ancor prima del matrimonio; c) condannare, per l'effetto, lo stesso Pi. al pagamento degli alimenti in suo favore, da quantificare in Euro 500,00 mensili, oltre adeguamenti ISTAT di legge, con decorrenza dalla data della domanda; d) accertata ed affermata la responsabilità

del coniuge in mala fede e del terzo, a mente dell'art. 129 bis c.c., condannare in solido il Pi. e la Ri. a corrispondere in suo favore un'indennità pari al suo mantenimento per un triennio nella misura di Euro 18.000,00 alla data della citazione introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge. Il tutto con rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Pi. si è costituito con comparsa e ha resistito, chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato con il favore delle spese. Anche la Ri. si è costituita e ha resistito, chiedendo rigettarsi l'appello perché inammissibile e infondato; "in via subordinata" ha fatto valere la sua totale estraneità alla denunciata causa di nullità del matrimonio, in ogni caso con condanna dell'appellante a rifondere le spese del grado.

Alla prima udienza effettiva del 14 ottobre 2015, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado al 22.1.2016, udienza poi differita al 23.3.2016 e, quindi, al 28.9.2016 sempre per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la cui trasmissione è stata più volte sollecitata. Il 28.9.2016 la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione del complessivo termine di gg. 80 per il deposito di comparse conclusionali e repliche (60 + 20). Depositati gli scritti conclusionali e venuti a scadenza i fissati termini di legge, non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado, la Corte, con ordinanza 8 marzo 2017, ha disposto nuovo sollecito urgente alla cancelleria del giudice a quo, rimettendo la causa all'udienza del 26.4.2017, poi rinviata di ufficio a quella del 10.5.2017, quindi al 14.6.2017, sempre per mancanza del fascicolo di ufficio.

Depositati da parte della difesa dell'appellante copia degli atti processuali di primo grado (nota in data 1.6.2017), la Corte, all'udienza del 14 giugno 2017, ha riservato la decisione senza ulteriori termini per il deposito di scritti conclusionali, espressamente rinunciati dalle parti, e, riunita in camera di consiglio il 12.7.2017, ha quindi deliberato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Ca. ha contestato l'esattezza dell'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la sua conoscenza della patologia da cui era affetto il Pi.

A sostegno di questo motivo l'appellante ha anzitutto fatto valere che il Tribunale aveva mancato di valutare la concreta attendibilità delle deposizioni dei testi, tutti legati alla Ri. e al Pi. da rapporti di parentela, sostenendo che tale valutazione avrebbe dovuto risolversi negativamente per i detti testi, ove solo si fosse riflettuto che, alla stregua delle raccolte dichiarazioni ed anche oltre la stessa prospettazione difensiva, lei, la madre e la nonna sarebbero state puntualmente avvertite della gravità del male da cui era affetto il fidanzato, con consiglio della Ri. a non contrarre il matrimonio proprio per le condizioni di salute del Pi. Era infatti assolutamente inverosimile supporre che ella, in presenza di questi specifici avvertimenti, avesse potuto egualmente determinarsi a contrarre il matrimonio.

Sotto altro profilo la Ca. ha sostenuto che le "ammissioni" imputatele nell'impugnata sentenza erano prive di significato, in quanto nell'unica occasione in cui aveva accompagnato il Pi. presso il centro di salute mentale di Brescia, il fidanzato era entrato da solo alla visita medica e aveva preteso di non essere accompagnato. Quel che a lei era noto delle condizioni di salute

del fidanzato era solo uno stato di depressione a causa di una precedente relazione sentimentale finita male e solo dopo il matrimonio aveva appreso l'effettiva realtà delle condizioni di salute psichica del marito, a seguito delle violente crisi verificatesi nel primo anno di matrimonio, che l'avevano indotta a lasciare il domicilio coniugale, mentre della diagnosi di "schizofrenia, tipo paranoide", a suo tempo effettuata dai medici bresciani, aveva saputo nel giugno del 2009, esaminando le cartelle cliniche del Pi., fino a quel momento celate da controparte. Né valeva addurre, come avevano fatto i primi giudici, la lunghezza del periodo di fidanzamento, atteso che ciò che era stato taciuto dal fidanzato e dai suoi congiunti non avrebbe potuto essere avvertito da lei, considerata la limitata frequentazione dei due fidanzati, viventi in diverse regioni d'Italia, limitatasi al mese estivo, alle festività natalizie e alla santa Pasqua.

In base a queste considerazioni la Ca. ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova, del cui onere era gravata, in ordine all'esistenza della malattia prima del matrimonio, alla non conoscenza della stessa da parte sua e all'influenza determinante di tale ignoranza sul consenso da lei prestato.'

2. Con il secondo motivo la Ca. ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la patologia psichica da cui era affetto il Pi. non costituisse causa di nullità, in quanto irrilevante ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare.

L'appellante ha lamentato che a torto il Tribunale si era affidato alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio, il quale, nella sua relazione, si era limitato a illustrare aspetti clinici già acquisiti agli atti di causa, desumibili dalle esibite cartelle cliniche, nonché il metodo di indagine psichiatrica, con riferimento al sistema diagnostico categoriale maggiormente diffuso, cioè il DSM IV-TR, omettendo qualsiasi riferimento all'indagine in concreto svolta.

Trascritte testualmente le valutazioni mediche risultanti dal diario clinico del reparto psichiatrico dell'ospedale di Brescia, in occasione del ricovero in regime di TSO, disposto con provvedimento in data 22 aprile 2004, la Ca. ha posto in evidenza come il sistematico delirio in quel tempo riscontrato, con assenza di "critica della malattia", riguardato unitamente ai più recenti episodi da lei riferiti e non smentiti, sostanziatisi in disturbi del pensiero e della percezione ben diversi dal semplice episodio psicotico sommariamente descritto dal consulente, avrebbero imposto una concreta indagine sulla personalità del Pi., sul suo stile prevalente di risposta ai problemi, sulla modulazione degli affetti, sull'eventuale grado di depressione, di ansia e di irritazione, sulla capacità di controllo nelle situazioni stressanti, sui meccanismi difensivi utilizzati, sul funzionamento del processo del pensiero. Ha quindi sostenuto che era insufficiente la valutazione del CTU di erroneità della diagnosi di "schizofrenia tipo paranoide", formulata a suo tempo dai sanitari bresciani; e che il Pi., pur se capace di intendere e di volere, sarebbe tuttavia affetto da vizio parziale di mente, con la conseguenza che, nel momento in cui aveva contratto matrimonio, la sua capacità d'intendere e di volere era diminuita, anche se non esclusa.

Ha perciò chiesto che la Corte disponga il rinnovo della consulenza tecnica e, sulla scorta del conseguente corretto accertamento medico legale, affermi che il Pi. è affetto da una malattia,

manifestatasi negli anni 2004 - 2005 con episodi di "schizofrenia, tipoparanoide", la quale sicuramente incide sul normale svolgimento della vita matrimoniale.

### 3. L'appello è infondato.

3.1. Quanto alla posizione della Ri., giova premettere che, a norma dell'art. 129 bis comma 1 c.c., il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto, la quale deve comprendere comunque una somma corrispondente al mantenimento per un triennio. Il 2 comma del detto articolo di legge sancisce che il terzo responsabile della nullità matrimoniale è tenuto a corrispondere la detta indennità; il 3 comma, infine, sancisce la corresponsabilità del terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio.

Orbene, nel caso di specie, con l'atto di appello, la Ca., nel criticare la ricostruzione in fatto e diritto operata dai primi giudici, non tocca affatto la posizione della Ri., di cui si limita a richiedere la condanna al pagamento della somma di Euro 18.000,00 a titolo di indennità ex art. 129 bis c.c. (così ridimensionata l'originaria pretesa, che comprendeva anche la richiesta di Euro 50.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento del danno) quale "terzo". Non risulta, però in alcun modo specificato come le denunciate violazioni compiute dai primi giudici nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione delle norme di diritto si riverbererebbero sulla posizione della convenuta Ri., dimostrandone la responsabilità.

Si aggiunge che la "colpa" che sembra, solo per implicito, addebitata alla suocera è quella di avere taciuto la malattia del figlio, ma non si comprende davvero come un supposto "tacere" potrebbe essere fonte di responsabilità della Ri., peraltro, secondo la prospettazione della stessa domanda, compulsata con domande specifiche solo nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2009, quindi dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio (vedi pagina 4 dell'atto di appello, contenente integrale trascrizione della citazione introduttiva). E' evidente che la convenuta, oggi appellata, nessun obbligo aveva di rivelare le condizioni di salute del figlio maggiorenne, in assunto produttive della nullità del matrimonio, in quanto il consapevole tacere la propria personale condizione ostativa all'assunzione degli oneri matrimoniali può costituire fonte di responsabilità per il coniuge, che viola così il dovere di lealtà verso l'altro contraente (si veda in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9484 del 18/04/2013), ma non può certo addursi a sostegno della corresponsabilità di terzi ancorché legati da rapporti di parentela, più o meno stretti, con lo sposo.

3.2. Venendo alla posizione del Pi., si osserva in diritto che, ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali può definirsi "essenziale" qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore essenziale riguardi, per l'ipotesi che qui interessa, "l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviamone sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale".

Occorre dunque partire dalla contestata natura della malattia di cui soffre il Pi. e dalla sua efficacia impeditiva di un corretto svolgimento della vita coniugale.

Il consulente tecnico di ufficio non ha affatto trascurato di considerare i precedenti anamnestici del Pi., ma li ha invece valutati nella loro portata effettiva e nel loro significato alla luce della successiva evoluzione della patologia. L'episodio dell'aprile 2004 è stato attentamente analizzato e descritto sulla base della documentazione in atti. Era cioè accaduto che l'odierno appellato, il giorno 22 aprile 2004, mentre si trovava sul luogo di lavoro, aveva manifestato uno stato di agitazione psicomotoria, per cui si era reso necessario accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Brescia, ove era stato trattato con benzodiazepine e prescrizione di ansiolitici. La sera dello stesso giorno, il Pi. aveva manifestato "franchi sintomi psicotici, con allucinazioni, deliri, e agitazione psicomotoria", per cui si erano resi necessari l'intervento dei carabinieri e il successivo ricovero, in regime di T.S.O., presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Pieve di Coriano, con diagnosi d'ingresso di "scompensopsicotico". In data 27.4.2004 il paziente era stato trasferito, per competenza territoriale, all'ospedale di Brescia, ove aveva continuato la terapia farmacologica, già impostata, con olanzapina, aloperidolo e diazepam, venendo dimesso il 14 maggio 2004 con diagnosi di "schizofrenia di tipoparanoide" e l'affidamento ai servizi sociali.

Il consulente, dunque, non ha affatto trascurato l'episodio psicotico delirante descritto dal diario clinico dell'ospedale bresciano, rilevando, peraltro, che, il Pi., successivamente alla dimissione, aveva ripreso il lavoro e, sottopostosi con puntualità e regolarità ai controlli seriali presso i servizi territoriali di salute mentale, ove è tuttora in carico, non aveva presentato ulteriori recidive della malattia. Sul punto deve rilevarsi che la prova di questa assenza di ulteriori manifestazioni psicotiche è fornita dal certificato in data 10 maggio 2013 proprio dell'ospedale civile di Brescia, in cui si legge che il Pi., costantemente seguito dal 2004, a seguito di regolare sua presentazione alle visite, "anche grafie alla terapia, è asintomatico".

Lo stesso consulente non si è affatto limitato a una generica visita neurologica, ma ha invece proceduto a completo esame psichico, le cui risultanze sono le seguenti: "Il parente si presenta curato nella persona e nel portamento, si mostra partecipe e collaborante alla visita utilizzando una buona mimica e gestualità e presentando buona proprietà di linguaggio; lucido, orientato nei parametri temporo - spaziali con conservazione della funzione mnemonica sia a breve che a lungo termine, umore normotimico, affettività adeguata; non emergono sintomi di ansia né di tensione emotiva; eloquio fluido e spontaneo, mostrando una buona capacità di attenzione e concentrazione durante l'intero colloquio, non verbalizza la presenza di fenomeni dispercettivi, sia all'attualità che durante tutto il periodo successivo al ricovero, né si evidenziano durante il colloquio atteggiamenti suggestivi di fenomeni allucinatori in atto; da considerare regolare sia il decorso del pensiero con conservazione dei nessi associativi, sia il contenuto dello stesso, in assenza di tematiche deliranti o interpretative; non emergono pensieri ossessivi né atteggiamenti ripetitivi o coatti; conservata la capacità di critica e di giudizio".

Su queste basi di serio esame della documentazione medica e del paziente, il consulente di ufficio ha innestato le sue considerazioni medico legali, specificando quanto segue, a) Secondo

il sistema classificatorio delle malattie mentali universalmente accettato, "il tipo paranoide di schizofrenia è caratterizzato da uno o più deliri e/o frequenti allucinazioni uditive" e il Pi., "sottoponendosi ai costanti controlli, non ha più manifestato sintomi deliranti - allucinatori, ne ha presentato alterazioni comportamentali; anzi ha ripreso la sua regolare attività lavorativa, la partecipazione alla vita sociale e relazionale, instaurato nuovi rapporti sentimentali ed affettivi".

b) Considerato, pertanto, il decorso clinico a quasi dieci anni di distanza, deve ritenersi, quanto alla "patologia sofferta nell'aprile del 2004, dal sig. Pi.", che "non trattasi di schizofrenia, ma di episodio psicotico", e ciò in quanto "la diagnosi di schizofrenia, secondo i dettami del DSM IV - TR, considera la presenza, per almeno sei mesi, di specifici sintomi positivi e negativi, di cui per almeno un mese di sintomi della cosiddetta fase attiva; a tali sintomi si accompagna una marcata di funzione sociale o lavorativa", condizioni psicopatologiche, queste, non rilevate nell'attuale valutazione del periziando, c) L'episodio psicotico ha come caratteristica principale la presenza di alterazioni che comportano l'insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi psicotici: deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento disorganizzato e/o catatonico; esso ha però una breve durata e, una volta trascorso, il paziente torna completamente in sé ed è in grado di "funzionare normalmente".

Su queste basi il CTU ha, quindi, motivatamente concluso che, proprio per le caratteristiche di limitata temporalità e per la completa "restitutio ad integrum" delle funzioni psichiche e cognitive, il singolo episodio non poteva avere avuto alcuna rilevanza sulle consapevoli scelte effettuate dal Pi. successivamente all'episodio psicotico, né esso poteva in alcun modo aver interferito con le normali attività da lui svolte quotidianamente, tra cui quelle relative allo svolgimento di una regolare vita matrimoniale e di coppia, ivi comprese le normali attività sessuali.

Come si vede, contrariamente all'assunto dell'appellante, la valutazione del consulente tecnico di ufficio è solidamente fondata su una completa lettura dei dati anamnestici invocati dalla stessa appellante e su un esame psichico da lui svolto direttamente, con gli esiti che si sono sopra trascritti. La conclusione scientifica appare ineccepibilmente fondata su una "osservazione" ormai decennale del soggetto esaminato, confortata - come si è detto - proprio dalla certificazione della struttura sanitaria dell'ospedale civile di Brescia, oltre che dalla certificazione in atti che attesta la permanente dedizione al lavoro dell'appellato, operaio con contratto a tempo determinato alle dipendenze della IVECO di Brescia fino dal 19.7.1999 (vedi certificato in data 10 maggio 2013, pure allegato alla relazione del CTU).

L'unico dato che la Ca. ha addotto per infirmare le sopra indicate risultanze probatorie sono state le asserite e non meglio precisate difficoltà relazionali del marito, manifestatesi dopo il matrimonio con la denuncia di "forti emicranie" (solo a seguito delle quali aveva appreso che il Pi. assumeva dei farmaci), il racconto dell'episodio verificatosi nel 2004 e di "pregresse ed attuali visioni mistiche", con il preannuncio di un grave incidente automobilistico di cui in futuro sarebbe rimasto vittima il fratello. Ha dedotto l'appellante che tali circostanze, in

quanto non contestate dalla controparte, sarebbero da ritenersi provate e dimostrative della effettiva consistenza della malattia, sottovalutata invece dal consulente tecnico di ufficio.

Quanto alla non contestazione si osserva che essa non appare corrispondere alla realtà degli atti processuali. Il Pi., al momento della costituzione, ha rilevato che gli spunti depressivi del suo umore erano ben noti alla fidanzata, così come era a lei nota la terapia cui era soggetto in conseguenza dell'episodio psicotico manifestatosi nel 2004 per effetto di un forte stress nell'ambiente di lavoro della città di Brescia, ove - trovata l'occasione di impiego - aveva voluto trasferirsi dopo una patita delusione sentimentale. Egli però, specificamente sostenendo che le successive valutazioni mediche avevano escluso il fondamento della più severa diagnosi di schizofrenia, originariamente formulata, data l'assenza di recidiva, ha asserito che la vera e sola causa del naufragio dell'unione coniugale era da ravvisare nella pretesa, subito manifestata dalla Ca., che egli rinunciasse al lavoro presso l'IVECO di Brescia e, ottenuta la liquidazione delle sue competenze, le investisse nell'attività commerciale gestita dalla madre di lei, facendo ritorno al comune paese di origine (Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino) e nel rifiuto da lui opposto, cui era seguito l'abbandono da parte della moglie (in questo senso è anche la comparsa di risposta nel giudizio di separazione personale successivamente proposta dalla Ca., come risulta dal relativo fascicolo di parte, allegato a quello di primo grado dell'appellante).

I disturbi allucinatori - sopravvenuti (secondo l'atto introduttivo della lite) "dopo pochi mesi di apparente serena convivenza" coniugale, durata fino all'ottobre del 2008: a) risultano del tutto genericamente indicati; b) contrastano con la stessa esposizione dei fatti da parte della Ca., secondo la quale fu proprio il Pi., dopo il matrimonio e la manifestazione degli improvvisi e inopinati disturbi, a narrarle dell'episodio verificatosi nel lontano 2004 (segnale inequivoco, quindi, dell'esistenza di quella critica della malattia, la cui assenza è stata invece addotta dall'appellante come prova della gravità dello stato di salute del coniuge); c) contrastano con la certificazione dell'ospedale di Brescia in merito all'assenza di una recidiva degli episodi psicotici nel lungo periodo di un decennio e con la comprovata permanente dedizione del Pi. a un lavoro (operaio specializzato alle dipendenze dell'IVECO), apparentemente incompatibile con il descritto stato psichico; d) contrastano ancora con l'accertamento diretto compiuto dal CTU attraverso specifico esame psichico del Pi.; e) non risultano, infine, suffragati da alcun elemento, perché è un fatto che la prova articolata in primo grado dall'attrice attuale appellante risulta essere stata poi da lei rinunciata (copia dei verbali I grado con riguardo all'udienza del 12.11.2012).

La conclusione è che la Corte non può discostarsi dalla retta conclusione del Tribunale, formulata in base a una consulenza tecnica di ufficio esaustiva e scientificamente motivata, di inesistenza di una malattia del Pi. di tale intensità da impedire lo svolgimento della vita coniugale.

3.3. Si viene quindi al primo motivo di appello.

I principi di diritto applicabili in materia sono pacifici e risultano menzionati da entrambe le parti. E' certo, cioè, che proprio "il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell'art. 122 c.c., è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro

coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare" (così, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3742 del 13/02/2017 - Rv. 643654 - 01). Orbene, nel caso di specie, l'appellante nessuna altra prova ha offerto in merito alla mancata conoscenza dell'infermità prima della celebrazione del matrimonio, limitandosi ad invocare una sorta di presunzione juris ed de jure secondo cui, se ella avesse conosciuto la malattia psichica del Pi., certamente non avrebbe contratto il matrimonio. Le plurime prove testimoniali offerte dalla parte convenuta sono state dall'appellante sminuite sul presupposto della loro provenienza da soggetti legati da vincoli di parentela con il Pi. e con la Ri., circostanza non valutata nel concreto dal Tribunale, che, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto disattenderle in blocco, data l'irresistibile valenza della presunzione da lei invocata.

Si tratta di argomentare che non può condividersi.

In diritto si rileva che per tutti i testi il giudice deve procedere alla valutazione sull'attendibilità, la quale "afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. 30.3.2010, n. 7763). E però una più specifica valutazione dell'attendibilità dei testi viene richiesta dalla giurisprudenza della Suprema Corte solo con riguardo alle testimonianze del coniuge o dei parenti e affini in linea retta, indicati dall'art. 247 c.p.c. per sancire il divieto della loro testimonianza, con norma dichiarata però illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 1974, n. 248 (si veda in questo senso Cass. 28.7.2010, n. 17630).

Orbene non si vede come la circostanza dichiarata dal dott. Fr.Gu. di essere il marito della cugina di Mi. Pi. (quindi un "largo" affine in linea collaterale) potrebbe indurre a sospettare di mendacio il teste, direttore del servizio di igiene della ASL di Avellino, il quale ha dichiarato: a) che aveva accompagnato la madre del Pi. presso l'ospedale nelle vicinanze di Mantova, quando costui era stato sottoposto a TSO; b) che era a conoscenza che il Pi., sottoposto a controlli nel tempo, non aveva avuto alcuna ulteriore manifestazione psichica da quel tempo in poi; c) che, sia prima che dopo il matrimonio, allorché si era trattato di problemi di Mi., era stato contattato da entrambi i coniugi; d) che talvolta era stato interpellato anche per problemi riguardanti la Ca. (verbale di udienza del 6 giugno 2011).

Né si vede in che modo potrebbe sospettarsi una "congiura giudiziaria" di Ga.Ri., Lu.Ri., nipoti di As.Ri., e di An.De., marito di una cugina del Pi., dalle cui complessive testimonianze (verbali del 12 dicembre 2011 e dell'8.10.212) risulta non solo che la Ca., già nel corso del fidanzamento, era perfettamente consapevole della patologia psichica di cui soffriva il fidanzato, cooperando anche lei per la cura e il controllo dell'assunzione dei farmaci, ma risulta anche che proprio lei, pure in presenza delle remore manifestate dalla madre del Pi.,

che prospettava un rinvio per consentire almeno il controllo degli effetti della terapia farmacologica in atto, si era dimostrata risoluta al matrimonio, dicendosi sicura di superare ogni problema insieme con un futuro marito. Quanto alle remore frapposte dalla Ri. all'immediato matrimonio esse non appaiono affatto inverosimili, come sostenuto dalla Ca., sembrando invece del tutto adeguate alle legittime preoccupazioni di una madre per il benessere psicologico del figlio, colpito da un grave episodio psicotico quattro anni prima e da allora in cura farmacologica costante.

E' quindi evidente che le richiamate deposizioni testimoniali, proprio perché si coordinano tra di loro, appaiono convincenti, specie se riguardate con le parziali ammissioni della Ca., la quale, in sede di interrogatorio formale (verbale del 6.6.2011), ha riconosciuto di avere, anche se in una sola occasione, accompagnato il fidanzato presso il centro di salute mentale di Brescia (nel periodo in cui si era ivi recata con la madre), sostenendo però di non essere entrata e di avere successivamente appreso dal Pi. che "aveva la depressione e che quelle carte" che il fidanzato aveva in mano, "erano delle analisi relative a tale patologia".

Non è affatto esatto - come dalla Ca. sostenuto nell'atto di appello - che questa ammissione sia priva di rilievo, perché essa ha invece effetto confessorio rispetto alla domanda come formulata nell'atto di citazione, rivolta a sostenere la totale ignoranza di ogni patologia del marito, da cui, solo dopo il matrimonio, l'attrice sosteneva di avere appreso che questi soffriva di una forte depressione, per la quale assumeva farmaci. Tali circostanze sono invece risultate perfettamente note alla Castaldo già prima del matrimonio, come da lei confermato anche in sede di dichiarazione resa al CTU e trasfusa in un verbale sottoscritto dalla parte (vedilo allegato alla relazione del CTU).

4. Contrariamente all'assunto dell'appellante deve dunque ritenersi pienamente provato non solo che la malattia di cui soffre il Pi. è dal 2004 totalmente asintomatica e adeguatamente controllata farmacologicamente, si da non pregiudicare lo svolgimento della vita coniugale, ma deve dirsi che di questa malattia, della sua entità e della necessità di un controllo attraverso assidua cura farmacologica la Ca. era pienamente informata, avendo mostrato, pure in presenza delle remore della Ri., risoluzione al matrimonio, evidentemente seguita da un postumo pentimento, per ragioni che non è dato in questa sede precisamente conoscere, ma che non possono certo inficiare con efficacia retroattiva la scelta da lei liberamente e consapevolmente compiuta. L'appello va dunque rigettato, con conseguente condanna della Ca. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.363,25 ( Euro 2.055,00 per compenso tabellare; Euro 308,25 per rimborso spese generali) in favore di Ri.As. e in Euro 3.804,20 (Euro 3.308,00 per compenso tabellare; Euro 496,20 per rimborso spese generali) in favore di Mi.Pi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CA.ST. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 110 del 19 gennaio 2015, così provvede:

a) rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza;

b) condanna CA.ST. a pagare le spese di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 2.363,25 (duemila trecentosessantatre/25) in favore di R.I.A.S. e in Euro 3.804,20 (tremila ottocentoquattro/20) in favore di P.I.M.I., oltre CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli il 12 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2017.